

**REGOLAMENTO (CE) N. 329/2000 DELLA COMMISSIONE  
dell'11 febbraio 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 113,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1238/95, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali <sup>(3)</sup> ha specificato gli atti e le circostanze che giustificano il pagamento di tasse all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, nonché gli importi di tali tasse.
- (2) La situazione finanziaria dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali si è evoluta in modo tale da lasciar presagire che, in futuro, le entrate annuali dell'Ufficio — in gran parte costituite dalle tasse quali attualmente determinate — potrebbero eccedere probabilmente le spese annuali dell'Ufficio stesso.
- (3) Nelle entrate annuali non è stata peraltro più conteggiata alcuna sovvenzione a carico del bilancio generale delle Comunità europee.
- (4) Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ha presentato alla Commissione progetti di modifiche in relazione a detta situazione finanziaria, a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94.
- (5) Appare pertanto giustificata una riduzione dell'importo di talune tasse a carico dei richiedenti e dei titolari di privative comunitarie per ritrovati vegetali.
- (6) È necessario chiarire la competenza a fissare la tassa amministrativa per il rilascio di estratti dei registri dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, prevista all'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 448/96 <sup>(5)</sup>.

- (7) Al fine di evitare quanto più possibile le occasioni di controversia, occorre precisare meglio la descrizione dei generi o delle specie su cui è basata la classificazione delle varietà in una delle tre categorie di tasse per l'esame tecnico di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1238/95 dev'essere modificato conseguentemente.
- (9) È necessario applicare le nuove misure con effetto a decorrere dall'inizio dell'esercizio finanziario 2000.
- (10) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro <sup>(6)</sup>, prevede che ogni riferimento all'ecu sia sostituito da un riferimento all'euro.
- (11) Il consiglio di amministrazione è stato consultato a norma dell'articolo 113, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2100/94.
- (12) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente delle privative per ritrovati vegetali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1238/95 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 7, paragrafo 1, la cifra «1 000» è sostituita da «900».
- 2) All'articolo 8,
  - paragrafo 2, i termini «entro un mese» sono soppressi;
  - paragrafo 5, i termini «norme d'esecuzione» sono sostituiti da «regolamento di procedura».
- 3) All'articolo 12,
  - paragrafo 1, lettera c), i termini «pubblicazione dell'Ufficio» sono sostituiti da «pubblicazione dell'Ufficio»; e;
  - al paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:
    - «d) la tassa amministrativa di cui all'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento di procedura.»
  - al paragrafo 2, i termini «paragrafo 1, lettere b) e c)» sono sostituiti da «paragrafo 1, lettere b), c) e d)».

<sup>(1)</sup> GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 258 del 28.10.1995, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 37.

<sup>(5)</sup> GU L 62 del 13.3.1996, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.

4) L'allegato I è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO I

La tassa per l'esame tecnico esigibile a norma dell'articolo 8 è fissata come segue:

**Gruppo A** 1 000 EUR

Il gruppo A comprende i seguenti generi o specie:

Avena sativa L., Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Döll, Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. crassa (Alef.) Wittm., Brassica napus L., Glycine max (L.) Merrill, Gossypium L., Helianthus annuus L., Hordeum vulgare L. sensu lato, Oryza sativa L., Phalaris canariensis L., Sorghum bicolor (L.) Moench, Sorghum sudanense (Piper) Stapf., Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf., Secale cereale L., Solanum tuberosum L., Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum durum Desf., Triticum spelta L., X Triticosecale Wittm., Zea mays L.

**Gruppo B** 800 EUR

Il gruppo B comprende:

1) seminativi (includere le colture erbacee) diversi da quelli compresi nel gruppo A, e

2) i seguenti generi o specie:

Allium cepa L. var. cepa L., Capsicum annum L.; Cichorium endivia L., Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et. Nakai, Cucumis melo L., Cucumis sativus L., Cucurbita pepo L., Cucurbita moschata L. (Duch.) Duch. Ex. Prior, Cucurbita maxima Duch., Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst, ex. Farw., Phaseolus vulgaris L., Pisum sativum L. (partim), Solanum melongena L., Vicia faba L. (partim);

Alstroemeria L., Anthurium Schott, Begonia-Elatior-Hybriden, Calibrachoa-Hybriden, Chrysanthemum L., Dianthus L., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch,

Fuchsia L., Gerbera L., Impatiens L., Kalanchoe Adans., Lilium L., Orchidaceae, Pelargonium L'Hérit. ex Ait., Pentas Benth., Petunia Juss., Rhododendron L., Rosa L., Saintpaulia H. Wendl., Spathiphyllum Schott

**Gruppo C** 700 EUR

Nel gruppo C rientrano tutti i generi o le specie non compresi nel gruppo A né nel gruppo B.»

5) L'allegato II è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO II

La tassa annuale esigibile a norma dell'articolo 9 è fissata, secondo i gruppi di cui all'allegato I, come segue:

(EUR)

Anno	Gruppo		
	A	B	C
1	400	400	300
2	600	500	400
3	800	600	500
4 e seguenti	1 000	700	600»

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Esso si applica alle tasse esigibili a decorrere dal 1° gennaio 2000 in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1238/95.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione